Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 27 gennaio 2016
(OR. en)

5608/16
ADD 2

Fascicolo interistituzionale: 2016/0003 (NLE)

ACP 14
WTO 9
COAFR 15
RELEX 60

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 8 final - Annex 2 - Part 1/8
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 8 final - Annex 2 - Part 1/8.

All.: COM(2016) 8 final - Annex 2 - Part 1/8

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.1.2016
COM(2016) 8 final

ANNEX 2 – PART 1/8

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

ALLEGATO

ALLEGATO I – Dazi doganali dell'UE sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE – Parte 1

ALLEGATO I

DAZI DOGANALI DELL'UE SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE

PARTE I

NOTE GENERALI

1. Se una categoria di soppressione progressiva dei dazi è contrassegnata con una lettera, la concessione, o parte della medesima, descritta nel presente ALLEGATO si applica alle merci originarie di uno Stato della SADC aderente all'APE presentate per lo sdoganamento nell'UE a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, se anteriore.

2. Se una categoria di soppressione progressiva dei dazi è contrassegnata anche con un asterisco ("*"), la concessione, o parte della medesima, descritta nel presente ALLEGATO si applica alle merci originarie di uno Stato della SADC aderente all'APE presentate per lo sdoganamento nell'UE a decorrere dalla data in cui risultino soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafi 5 e 6.

3. Se la colonna "Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa" nell'elenco della parte II contiene l'indicazione di un dazio doganale invece di una lettera contrassegnante la categoria di soppressione progressiva, tale dazio descritto nel presente ALLEGATO si applica a decorrere dalla data di cui al punto 1.

4. I riferimenti generici a una categoria di merci tra parentesi quadre nelle sezioni A e B sono puramente indicativi. L'elenco nella PARTE II contiene la designazione delle merci per ciascuna categoria di soppressione progressiva dei dazi.

5. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 5, alla data di entrata in vigore del presente accordo l'UE notifica al Department of Trade and Industry del Sud Africa l'elenco dei dazi da essa applicati il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo alle merci originarie del Sud Africa e contrassegnate con le categorie di soppressione progressiva "B*" e "C*". Successivamente alla notifica di cui al presente punto, l'UE pubblica il suo elenco secondo le proprie procedure interne entro il termine di un mese dalla citata notifica. Il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta, nel corso della sua prima riunione dopo la notifica e la pubblicazione, l'elenco comunicato dall'UE.

SEZIONE A

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

6. Salvo quanto altrimenti disposto nell'elenco dell'UE che figura nella PARTE II del presente ALLEGATO, alla soppressione dei dazi doganali da parte dell'UE si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi a norma dell'articolo 24:

a) i dazi doganali sulle merci originarie contrassegnate con la categoria "A" di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono soppressi alla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO;

b) i dazi doganali sulle merci originarie contrassegnate con la categoria "A*" di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono soppressi alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO;

c) [*pesci*] i dazi doganali sulle merci originarie contrassegnate con la categoria "B*" di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono gradualmente soppressi secondo le seguenti disposizioni:

i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ridotto all'83 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

ii) il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 67 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 33 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 17 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

vi) quattro (4) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali residui sono soppressi;

d) [*pesci*] i dazi doganali sulle merci originarie contrassegnate con la categoria "C*" di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono gradualmente soppressi secondo le seguenti disposizioni:

i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ridotto al 90 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci

originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

ii) il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto all'80 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 70 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 60 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 40 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

vii) cinque (5) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 30 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

viii) sei (6) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 20 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

ix) sette (7) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 10 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

x) otto (8) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali residui sono soppressi;

e) [*arance dolci*] i dazi doganali sulle merci originarie contrassegnate con la categoria "D*" di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono esclusi, a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO, dagli impegni di riduzione tariffaria, tranne nei periodi:

- dal 1º giugno al 15 ottobre, durante il quale non si applicano dazi doganali, e

- dal 16 ottobre al 30 novembre e con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, durante il quale i dazi doganali sono gradualmente soppressi secondo le seguenti disposizioni:

  i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ridotto al 91 per cento del dazio di base;

  ii) il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto all'82 per cento del dazio di base;

  iii) un anno dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 73 per cento del dazio di base;

  iv) due (2) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 64 per cento del dazio di base;

  v) tre (3) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 55 per cento del dazio di base;

  vi) quattro (4) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 45 per cento del dazio di base;

  vii) cinque (5) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 36 per cento del dazio di base;

  viii) sei (6) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 27 per cento del dazio di base;

  ix) sette (7) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 18 per cento del dazio di base;

  x) otto (8) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 9 per cento del dazio di base;

  xi) nove (9) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali residui sono soppressi.

7. I dazi doganali sulle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "X" di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono esclusi dagli impegni di riduzione tariffaria.

SEZIONE B

CONTINGENTI TARIFFARI RELATIVI A MERCI SPECIFICHE

8. I contingenti tariffari concessi dall'UE a norma del presente accordo sono gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

9. I contingenti tariffari, che erano applicati alle importazioni nell'UE di prodotti originari del Sud Africa nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione ("contingenti tariffari previsti dall'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione") e che vengono concessi alle stesse condizioni a norma del presente accordo, si applicano a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO. Se la data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo di prodotto importato nell'UE nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dall'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione dal 1º gennaio dell'anno della data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino a tale data è sottratto dal quantitativo di prodotto ammesso all'importazione nell'UE nell'ambito dei corrispondenti contingenti tariffari previsti dal presente accordo.

10. I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati nella presente sezione, pur senza essere designati come tali nell'elenco dell'UE, sono trattati conformemente alla categoria "X" di soppressione progressiva dei dazi di cui al punto 7 della sezione A.

11. In deroga all'articolo 116, le parti, su richiesta di una di esse, riesaminano l'amministrazione dei contingenti tariffari, anche per quanto riguarda l'efficacia in termini di utilizzo dei contingenti. Le parti possono formulare raccomandazioni per adattare il funzionamento dei contingenti tariffari alla luce di tale riesame.

12. Si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi ai contingenti tariffari concessi dall'UE a norma dell'articolo 24, paragrafo 2:

a) [*latte in polvere* scremato] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "E*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo (tonnellate metriche)
500

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il

quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

b) [*burro*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "F*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo (tonnellate metriche)
500

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

c) [*fiori: rose, orchidee e crisantemi*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "G*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50% dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	725
2016	740
2017	755
2018	770
2019	785
2020	800

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 15 tonnellate metriche.

I contingenti tariffari entro l'anno civile si applicano dal 1º giugno al 31 ottobre per le orchidee (NC 0603.13.00) e dal 1º novembre al 31 maggio per le rose (NC 0603.11.00) e i crisantemi (NC 0603.14.00).

I dazi doganali sulle orchidee (NC 0603.13.00) sono inoltre soppressi dal 1º novembre al 31 maggio e, in ciascun anno civile, l'ingresso di tali merci è autorizzato in esenzione da dazi doganali.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali e i contingenti tariffari sulle merci originarie appartenenti a questa categoria di soppressione progressiva dei dazi sono soppressi.

d) [*fiori: gigli e "altri"*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "H*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile dal 1º giugno al 31 ottobre con un dazio doganale pari al 50% dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	870
2016	888
2017	906
2018	924
2019	942
2020	960

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 18 tonnellate metriche.

I dazi doganali sulle merci originarie sono inoltre soppressi dal 1º novembre al 31 maggio e nel corso di tale periodo in ciascun anno civile l'ingresso di tali merci è autorizzato in esenzione da dazi doganali.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali e i contingenti tariffari sulle merci originarie appartenenti a questa categoria di soppressione progressiva dei dazi sono soppressi.

e) [*fiori: non freschi*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "I*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 25% dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del

presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	725
2016	740
2017	755
2018	770
2019	785
2020	800

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 15 tonnellate metriche.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali e i contingenti tariffari sulle merci originarie appartenenti a questa categoria di soppressione progressiva dei dazi sono soppressi.

f) [*fragole*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "J" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	370,0
2016	377,5
2017	385,0
2018	392,5
2019	400,0
2020	407,5

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 7,5 tonnellate metriche.

g) [*zucchero*] Sono specificati di seguito i quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria "K*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo di zucchero raffinato o zucchero di canna destinato alla raffinazione (tonnellate metriche)	Quantitativo di zucchero di canna destinato alla raffinazione (tonnellate metriche)
50 000	100 000

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, i quantitativi dei contingenti tariffari applicabili per il resto di quell'anno civile sono rispettivamente ridotti in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

h) [*polvere cristallina bianca*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "L*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo (tonnellate metriche)
500

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

i) [*confetture di agrumi*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "M*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50% dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo (tonnellate metriche)
100

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

j) [*conserve di frutta, tranne quelle di frutta tropicale*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "N*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50% dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo di pere, albicocche e pesche (tonnellate metriche)	Quantità di miscele di frutta non tropicale (tonnellate metriche)
2015	59 630,25	26 552,20
2016	60 866,00	27 102,40
2017	62 102,75	27 652,60
2018	63 339,50	28 202,80
2019	64 576,25	28 753,00
2020	65 813,00	29 303,20

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 1 236,75 tonnellate metriche per le pere, le albicocche e le pesche e di 550,20 tonnellate metriche per le miscele di frutta non tropicale.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

- è specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese in questa categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile:

Quantitativo (tonnellate metriche)
57 156

- i dazi doganali sono gradualmente soppressi secondo le seguenti disposizioni:

i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ridotto al 45 per cento dell'aliquota NPF applicata;

ii) il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 41 per cento dell'aliquota NPF applicata;

iii) un anno dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 36 per cento dell'aliquota NPF applicata;

iv) due (2) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 32 per cento dell'aliquota NPF applicata;

v) tre (3) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 27 per cento dell'aliquota NPF applicata;

vi) quattro (4) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 23 per cento dell'aliquota NPF applicata;

vii) cinque (5) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 18 per cento dell'aliquota NPF applicata;

viii) sei (6) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 14 per cento dell'aliquota NPF applicata;

ix) sette (7) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 9 per cento dell'aliquota NPF applicata;

x) otto (8) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 5 per cento dell'aliquota NPF applicata;

xi) nove (9) anni dopo il 1º gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali residui sono soppressi.

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario per il resto di quell'anno è di 57 156 tonnellate metriche da cui è detratto il quantitativo importato nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dall'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione e dal presente accordo dal 1º gennaio di quell'anno civile fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO.

k) [*conserve di frutta tropicale*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "O*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50% dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	2 900
2016	2 960
2017	3 020
2018	3 080
2019	3 140
2020	3 200

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 60 tonnellate metriche.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, sono soppressi i dazi doganali sulle merci che rientrano nel codice NC UE 2007.99.50 di questa categoria di soppressione progressiva dei dazi e l'importazione di tali merci non è più soggetta alle condizioni del contingente tariffario né è più computata ai fini dell'utilizzo del contingente.

l) [*succhi di arancia congelati*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "P*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50% dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	1 015
2016	1 036
2017	1 057

2018	1 078
2019	1 099
2020	1 120

Dopo il 2020 il quantitativo del contingente tariffario viene incrementato ogni anno di 21 tonnellate metriche.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, sono soppressi i dazi doganali sulle merci originarie importate nell'ambito di questo contingente tariffario.

m) [*succhi di mela e succhi di ananasso*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "Q*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50% dell'aliquota NPF applicata, a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	7 250
2016	7 400
2017	7 550
2018	7 700
2019	7 850
2020	8 000

Dopo il 2020 il quantitativo del contingente viene incrementato ogni anno di 150 tonnellate metriche.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

- sono soppressi i dazi doganali e i contingenti tariffari per le merci che rientrano nel codice NC UE 2009.41.92 (escluse le merci di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto) e nel codice NC UE 2009.49.30 di questa categoria di soppressione progressiva dei dazi, e

- il quantitativo complessivo delle merci originarie residue rientranti in questa categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50%

dell'aliquota NPF applicata è pari al 47% del quantitativo complessivo, indicato nella tabella sopra per l'anno della data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO.

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario per il resto di quell'anno è pari al 47% del quantitativo complessivo, indicato nella tabella sopra per l'anno della data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, da cui è detratto il quantitativo di tali merci residue importato nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dall'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione e dal presente accordo dal 1º gennaio di quell'anno civile fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO.

Per ciascun anno civile successivo il quantitativo contingentale del contingente tariffario viene incrementato su base annua di 70,5 tonnellate metriche, tranne che nel periodo di dieci (10) anni civili che decorrono dall'anno civile successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO. Durante tale periodo il quantitativo del contingente tariffario viene incrementato annualmente di ulteriori 46,5 tonnellate metriche, con un conseguente incremento annuo di 117,0 tonnellate metriche.

n) [*lievito attivo*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "R*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo (tonnellate metriche)
350

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

o) [*vino*]

1. Vini liberalizzati

I dazi doganali sulle merci originarie di cui alle voci comprese nella categorie "S" e "S*" di soppressione progressiva dei dazi:

i) con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol, oppure

ii) con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 13% vol, diverse dai vini bianchi e diverse da quelle in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri,

sono soppressi e l'ingresso di tali merci è autorizzato in esenzione da dazi doganali con effetto a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO.

2. Contingenti tariffari previsti dall'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione

È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie, diverse dai vini liberalizzati, comprese nella categoria "S" di soppressione progressiva dei dazi, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 15% vol, di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (litri)
2015	49 067 000
2016	50 126 000
2017	51 185 000
2018	52 244 000
2019	53 303 000
2020	54 362 000

Dopo il 2020 il quantitativo del contingente viene incrementato ogni anno di 1 059 000 litri.

3. Contingente tariffario applicabile successivamente alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO

È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie, diverse dai vini liberalizzati, comprese nelle categorie "S" e "S*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Contingente vino A	Contingente vino B
	Quantitativo di vino in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	Quantitativo di vino in recipienti di qualsiasi volume
	(litri)	(litri)
1	77 000 000	33 000 000
2	77 741 300	33 317 700
3	78 482 600	33 635 400
4	79 223 900	33 953 100
5	79 965 200	34 270 800

Ogni anno civile successivo il contingente tariffario viene incrementato su base annua di 741 300 litri di prodotto per il contingente vino A e di 317 700 litri di prodotto per il contingente vino B.

Dal 1º settembre di ogni anno i prodotti in recipienti di qualsiasi volume possono essere importati nell'ambito del contingente vino A per la parte residua dell'anno civile.

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo cumulato dei contingenti vino A e B per la parte residua di quell'anno è pari alla somma tra:

a) il quantitativo dei contingenti tariffari previsti dall'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione nello stesso anno civile ridotto del quantitativo importato nell'ambito del contingente prima della data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, e

b) 110 milioni di litri, da cui è detratto il quantitativo del contingente tariffario previsto dall'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione per quell'anno civile. La differenza che ne consegue viene ridotta in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO è anteriore al 31 agosto di tale anno civile, il quantitativo dei contingenti tariffari di cui sopra è ripartito tra il contingente vino A e il contingente vino B secondo il rapporto indicato nella tabella sopra per l'anno 1 (70 : 30) fino al 31 agosto di tale anno. Dal 1º settembre di tale anno i prodotti in recipienti di qualsiasi volume possono essere importati nell'ambito del contingente vino A per la parte residua di tale anno.

Fatto salvo il punto 11 del presente ALLEGATO, possono essere rivisti sia i quantitativi assegnati ai contingenti vino A e B sia la data a decorrere dalla

quale possono essere importati recipienti di qualsiasi volume nell'ambito del contingente vino A.

p) [*etanolo*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria "T*" di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo (tonnellate metriche)
80 000

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

PARTE II

TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE

Rapporto con la nomenclatura combinata (NC) dell'Unione europea

Le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.

[Accludere qui la tabella dell'UE con la relativa appendice]